



## Nota informativa

### Concessione di contributi a sostegno di progetti per l'imprenditoria giovanile (Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, art. 20, co. 3 e 4)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### Oggetto del procedimento

Concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui:

- alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, art. 20, co. 3 e 4
- al DPR. 16 marzo 2015 n. 55/Pres e s.m.i. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile).

#### Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia

E' la Camera di Commercio Venezia Giulia competente per il territorio provinciale di Trieste e di Gorizia.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Venezia Giulia competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento camerale.

#### Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

<b>Responsabile del procedimento</b>		
CCIAA VENEZIA GIULIA	Sportello di Gorizia	<b>PIERLUIGI MEDEOT</b>
	Sportello di Trieste	<b>FRANCESCO AULETTA</b>

<b>Responsabile dell'istruttoria</b>				
		<b>Telefono</b>		<b>e-mail</b>
CCIAA VENEZIA GIULIA	Sportello di Gorizia	Cristina Pozzo Giuliana D'Acierno	0481 384284 0481 384223	agevolazioni@fondogorizia.it
	Sportello di Trieste	Sonja Milisavljevic	040 6701403	contributi@ariestrieste.it

## Procedimento e termini

Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 1, 3 e 6, della legge regionale 7/2000.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di **trenta giorni** per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente (art. 12, c.3, del Regolamento).

Nel caso in cui la domanda risulti inammissibile all'aiuto, la CCIAA, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di **dieci giorni** per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (art. 12, c.4, del Regolamento).

La graduatoria su base provinciale è approvata dal soggetto gestore entro **180 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

I progetti di imprenditoria giovanile devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di **18 mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. (art. 15, c.1 del Regolamento). È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore (art. 17 c. 1, del Regolamento).

## Obblighi

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei **tre anni successivi** alla data di presentazione della rendicontazione:

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) mantenimento della sede o dell'unità operativa, oggetto del progetto di imprenditoria giovanile, attiva nel territorio regionale;

Il beneficiario è tenuto al mantenimento del **vincolo di destinazione** oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22:

- a) nel caso di beni mobili: nei **due anni** successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione di beni immobili di cui: nei **tre anni** successivi alla data di presentazione della rendicontazione.  
(art. 20 del Regolamento)

La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del Regolamento, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

**Divieto generale di contribuzione** - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

## **Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione del contributo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Il provvedimento di concessione del contributo è **revocato** a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

- se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 13, del Regolamento;
- nel caso di cui all'articolo 16, comma 14, del Regolamento;
- se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile ai limiti minimi di cui all'art. 7, comma 2;
- se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso;
- nei casi di cui all'articolo 20, comma 9 del Regolamento.  
(art. 19 del Regolamento)

## **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento citato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.